



CITTÀ DI CARPI

ORDINANZA SINDACALE

Oggetto: Emergenza epidemiologica da COVID-2019 nel territorio del Comune di Carpi – Regolamentazione dell’accesso agli orti per anziani di cui al Regolamento comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del 27 gennaio 2000. Proroga al 17 maggio compreso.

IL SINDACO

Premesso che il Comune di Carpi in attuazione della deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del 27 gennaio 2000, ha destinato dei lotti di terreno ad “orti per anziani”, in particolare:

- il Centro sociale anziani – Orti Tommaso Righi sito in via Nuova Ponente, 6 / via Baden-Powell, che ha una dotazione di 170 appezzamenti di terreno, di cui 150 coltivati, di circa 40 m² l’uno;
- il Centro sociale anziani – Orti Villa Glori sito in via Villa Glori, 2, che ha una dotazione di 114 appezzamenti di terreno di circa 35 m² l’uno;

Ricordato che i due centri sociali sono affiliati all’ANCeSCAO

Ricordato che con propria ordinanza n. 24553 del 22 aprile 2020 ha consentito l’accesso agli orti di cui sopra subordinatamente al rispetto delle seguenti condizioni:

- a) accesso di una sola persona per orto;
- b) presenza contemporanea di un massimo di 12 (dodici) persone nell’area degli orti “Tommaso Righi” e di un massimo di 9 (nove) persone nell’area degli orti “Villa Glori”;
- c) obbligo per le persone che accedono agli orti di indossare la mascherina e i guanti e di rispettare la distanza di almeno due metri dagli altri;
- d) permanenza in loco solo per il tempo strettamente necessario alla effettuazione delle operazioni di coltivazione;

Richiamati:

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;
- il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9;
- il decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11;
- il decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14;
- il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;
- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19;
- il decreto legge 8 aprile 2020, n. 23;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020;
- l’ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020;

Considerato che il d.p.c.m. 26 aprile 2020:



CITTÀ DI CARPI

- all'articolo 1, comma 1, sostanzialmente conferma le limitazioni poste a tutela della salute pubblica fino al 17 maggio compreso;
- in particolare alla lettera d) prevede che il Sindaco può disporre la chiusura temporanea di aree in cui non si riesce a garantire il divieto di assembramenti;

Ritenuto pertanto di prorogare le misure adottate con la precedente ordinanza;

Visto l'articolo 50, comma 5, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

1. di consentire fino al **17 maggio 2020 compreso** l'accesso agli orti per anziani "Tommaso Righi" e "Villa Glori", alle seguenti condizioni:

- a) accesso di una sola persona per orto;
- b) presenza contemporanea di un massimo di 12 (dodici) persone nell'area degli orti "Tommaso Righi" e di un massimo di 9 (nove) persone nell'area degli orti "Villa Glori";
- c) obbligo per le persone che accedono agli orti di indossare la mascherina e i guanti e di rispettare la distanza di almeno due metri dagli altri;
- d) permanenza in loco solo per il tempo strettamente necessario alla effettuazione delle operazioni di coltivazione;

2. di trasmettere copia del presente atto ai Consigli di gestione degli orti per la diffusione presso gli associati e per l'affissione all'ingresso delle aree e all'ufficio delegato di Carpi dell'ANCeSCAO Coordinamento provinciale di Modena;

3. di trasmettere copia della presente ordinanza a:

- Corpo di polizia locale dell'Unione Terre d'Argine;
- Comandi delle forze dell'ordine competenti per territorio;
- Dirigente del Settore A3

4. di dare informazione alla cittadinanza della presente ordinanza mediante affissione all'albo pretorio e pubblicazione sul sito internet per tutto il periodo di validità.

RENDE NOTO

Che a norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 241/1990, avverso la presente ordinanza chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza, al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna;

In alternativa, nel termine di 120 giorni dell'avvenuta conoscenza, potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi dell'art. 6 del d.p.r. 24 novembre 1971, n. 1199.

Carpi, 29 aprile 2020

Il Sindaco
Alberto Bellelli
(firmato digitalmente)